



## Decreto n° 0138 / Pres.

Trieste, 7 luglio 2016

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 1968, N. 30 (MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - ISTITUZIONE DELL'ASSESSORATO DELL'URBANISTICA E DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SULLE COOPERATIVE, PASSAGGIO DEL SERVIZIO DEI TRASPORTI ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E NUOVE DISPOSIZIONI SULL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE), COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ARTICOLO 12, COMMA 10, LETTERA C), DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2015, N. 20.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 07/07/2016

**Siglato da:**

DANIELE BERTUZZI

in data 05/07/2016

**Visto** l'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale-Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale);

**Visto** in particolare il comma 2 del citato articolo 20, come modificato dall' articolo 12, commi 10 e 11 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) che prevede che "per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati è corrisposto all'Avvocato della Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'articolo 18, un compenso professionale nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato. I criteri e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti con regolamento sulla base della disciplina di cui all' articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014; in ogni caso il compenso, da corrispondersi annualmente, non può essere liquidato, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto legge, in misura superiore al trattamento economico complessivo annuo di ciascun avvocato, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali";

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2016, n. 1014 con cui è stato approvato il testo del "Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2015, n.20.";

**Atteso che**, a seguito della manifestata volontà delle organizzazioni sindacali Cgil, Uil e Cisl di ritirare la firma già apposta in data 30 maggio 2016 a causa di possibili problemi interpretativi in merito al contenuto del punto 1. degli accordi, le organizzazioni sindacali sono state riconvocate per il giorno 20 giugno 2016 al fine di procedere ad una disamina comune degli aspetti oggetto di diversa interpretazione;

**Visto** il verbale della riunione del giorno 20 giugno 2016 tra l'Amministrazione regionale, le Organizzazioni sindacali e la Rappresentanza sindacale unitaria dal quale emerge una volontà comune di procedere all'approvazione del Regolamento de quo, di acquisire un motivato avviso da parte della Corte dei conti in merito alla retribuzione da prendere a riferimento per la determinazione del limite dello speciale compenso e di procedere ad eventuali conguagli ad avvenuta acquisizione del motivato avviso;

**Ritenuto**, peraltro, che l'Amministrazione regionale abbia correttamente adempiuto agli obblighi procedurali relativi all'iter approvativo del Regolamento;

**Tenuto** altresì conto del fatto che si rende assolutamente necessario procedere all'approvazione del Regolamento in argomento per le motivazioni già espresse nell'ambito della citata deliberazione 1014/2016;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

## **Decreta**

**1.** E' emanato, per le ragioni espresse in premessa, il "Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20." nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sar  pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -